

N. 2287-sexies

DISEGNO DI LEGGE

**risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997,
dell'articolo 7 del**

DISEGNO DI LEGGE N. 2287

«Proroga di termini»

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

di concerto col Ministro del tesoro

(CIAMPI)

Comunicato alla Presidenza il 26 marzo 1997

Proroga di termini in materia di risorse agricole

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Proroga di termini in materia di risorse agricole)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.